INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER LO SVILUPPO E L'EQUITA' SOCIALE

Art. 11

Estinzioni anticipate di prestiti

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2007, non più in vigore dal 1 dicembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-economico-finanziaria-per-lo-sviluppo-e/art-11-estinzioni-anticipate-di-prestiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it